

TITOLO I

COSTITUZIONE, FINALITÀ, ISCRIZIONI

ART. 1 - Prologo

La modifica statutaria investe la denominazione e la struttura del sindacato Li.Sin.C.O.S. "Antes-Scuola" del Trentino. L'articolato seguente sarà oggetto di regolamento interno, che avrà efficacia statutaria ai sensi del successivo art.39. Le norme contenute nel presente statuto e quelle da esse derivate che verranno emanate con il regolamento interno costituiscono per tutti i componenti degli organi statutari del sindacato un preciso dovere cui ottemperare. L'inosservanza di tali norme potrà costituire motivo di sospensione dalla carica statutaria assunta nonché di eventuale espulsione dal sindacato nei casi di gravi inadempienze o negligenze, secondo modalità che saranno stabilite con il citato regolamento.

ART. 2 - Cambio denominazione

Il sindacato Li.Sin.C.O.S. "Antes-Scuola" del Trentino, continua ed amplia la propria attività sindacale perseguendo gli scopi di cui al successivo art. 3. Esso, all'atto della registrazione del nuovo statuto, assume la seguente nuova denominazione: **"S.A.T.O.S." - Sindacato Autonomo Territoriale Operatori Scuola** – in seguito chiamato semplicemente: "S.A.T.O.S."

ART. 3 - Scopi

Il "S.A.T.O.S." è un sindacato <indipendente e libero> da qualsiasi partito o movimento politico e si prefigge la realizzazione dei seguenti scopi:

- a) organizzare sindacalmente le categorie di operatori della scuola pubblica statale e non statale;
- b) partecipare in ogni sede alla contrattazione per i dipendenti della scuola pubblica statale e non statale;
- c) partecipare altresì alla contrattazione decentrata provinciale e di istituzione scolastica;
- d) rafforzare e sostenere la riforma della contrattazione del comparto scuola come definita nel regolamento;
- e) sviluppare l'azione di proselitismo e di tutela sindacale degli iscritti, contribuendo a creare, tra i lavoratori, uno spirito unitario di solidarietà, di e tra categorie, nonché estraneo ad ogni forma di neo corporativismo;
- f) tutelare gli interessi generali delle categorie e del singolo iscritto nei luoghi di lavoro e nelle sedi amministrative opportune, istruendo l'azione di tutela del singolo iscritto solo su suo preciso mandato al sindacato;
- g) promuovere iniziative sindacali di proposta legislativa;
- h) privilegiare nel proposito di realizzare la risoluzione delle annose problematiche delle categorie della scuola;
- i) promuovere una iniziativa sindacale atta a modificare i meccanismi di accesso alle diverse qualifiche del personale scolastico per consentire a chi opera già stabilmente nella scuola di poter accettare incarichi temporanei con diritto al rientro nel proprio profilo di titolarità immediatamente al termine della supplenza;
- l) valorizzare l'ASSEMBLEA A.T.A. / A.E. di istituto fino al suo riconoscimento legale quale nuovo organo collegiale della scuola;
- m) contribuire alla realizzazione e costituzione di una nuova federazione di sindacati liberi ed indipendenti da qualsiasi federazione o confederazione sindacale già esistente nonché da qualsiasi partito o movimento politico e che osservino norme statutarie comuni o similari quanto a principi ispiratori di trasparenza e democrazia sindacale;
- n) rispondere a criteri di massima trasparenza amministrativa nella gestione interna del sindacato;
- o) porsi come interlocutore di qualsiasi proposta politica, ministeriale e/o sindacale che investa la scuola pubblica statale e non statale ed il personale che vi opera, utilizzando, quando necessario, anche gli strumenti del referendum tra le categorie interessate e dello sciopero.

ART. 4 - Iscrizioni ed iscritti

Possono iscriversi al "S.A.T.O.S." i dipendenti in attività di servizio ed in quiescenza della scuola pubblica statale e non statale, compreso il personale assunto a tempo determinato. Gli iscritti ex Li.Sin.C.O.S. "Antes-Scuola" del Trentino vengono automaticamente iscritti al "S.A.T.O.S.". L'iscritto al sindacato ha diritto, senza alcun supplemento aggiuntivo della quota mensile, all'iscrizione nella federazione sindacale che eventualmente si costituirà ai sensi del precedente art. 3, lettera m). La variazione della quota sindacale mensile, nel caso di cui al comma precedente, potrà essere deliberata dalla segreteria di cui ai successivi articoli per rientrare nell'eventuale aumento dei costi di gestione del sindacato, ma troverà applicazione dal mese di gennaio successivo alla costituzione della federazione di cui alla lettera m), art. 3 del presente statuto. L'iscrizione avviene per delega rilasciata nei tempi e nei modi opportunamente previsti da norme legislative e/o contrattuali del comparto pubblico di appartenenza. La quota annuale di iscrizione viene stabilita dalla segreteria del sindacato. La quota di iscrizione va prevista in ratei di quota fissa da esigersi per tutte le mensilità. In ogni caso, la menzionata delibera della Segreteria sarà portata a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione almeno 2 (due) mesi prima della sua effettiva operatività. E' facoltà dell'iscritto, in tal caso, revocare la delega. La revoca

della delega al sindacato è valida se fatta pervenire, a cura dell'interessato, nel rispetto delle norme vigenti al momento della eventuale disdetta.

ART. 5 - Diritti dell'iscritto

L'iscritto al sindacato "S.A.T.O.S." in regola con i versamenti mensili delle quote associative, ha diritto:

- a) alla tutela sindacale, gratuita, di categoria e/o individuale nei termini previsti dal precedente art. 3, lettera f), quando insorgono con l'Amministrazione e/o con proprio rappresentante, conflitti interpretativi di norme legislative e/o contrattuali afferenti al rapporto d'impiego dell'iscritto;
- b) alla tutela legale gratuita, quando il contrasto con l'Amministrazione o suo rappresentante è configurabile come un attacco alle libertà sindacali ed ai diritti di tutti i lavoratori. La tutela legale gratuita spetta di diritto agli iscritti che rivestono cariche interne al sindacato "S.A.T.O.S.". L'azione in giudizio del "S.A.T.O.S." in difesa di un componente degli organi statutari a qualunque livello, può svolgersi, di diritto, unicamente per cause dovute all'esercizio dell'azione sindacale;
- c) alla consulenza legale gratuita con le modalità previste dal citato regolamento interno;
- d) alla informazione sulla attività interna del sindacato;
- e) al <diritto di voto> attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del sindacato ai vari livelli di organi statutari così come stabilito nei successivi articoli;
- f) al <diritto di proposta> attraverso contributi articolati o comunque sottoscritti ed inerenti le diverse tematiche e problematiche delle categorie di iscritti;
- g) al <diritto di parola, propaganda e critica>, nel rispetto di norme definite con regolamento interno, diritto da esercitarsi durante le assemblee e le riunioni sindacali in ogni sede ed a qualunque livello statutario previsto nei successivi articoli.

TITOLO II

ORGANI, FUNZIONI, COMPOSIZIONE

ART. 6 – Struttura

Il "S.A.T.O.S." può essere strutturato in organi: a) nazionali; b) regionali c) provinciali; d) di scuola. Nei rapporti con le Amministrazioni centrali e periferiche, di comparto, quando oggettivamente possibile, le tematiche e le problematiche di categoria saranno trattate direttamente dai responsabili territoriali delle rispettive categorie.

ART. 7 - Organismi

Sono organi del "S.A.T.O.S.":

- 1) il Congresso;
- 2) la Segreteria;
- 3) il Consiglio direttivo;
- 4) il Collegio dei Sindaci;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) il Segretario;
- 7) il Tesoriere;
- 8) il Direttivo;
- 9) il Consiglio provinciale dei delegati d'Istituto;

ART. 8 - Organi di scuola

Sono organi di scuola:

- 1) il Delegato d'Istituto;
- 2) l'Iscritto;
- 3) l'Assemblea d'Istituto e di distretto.

ART. 9 - Il Congresso

E' l'organo ove si delibera la linea delle strategie del "S.A.T.O.S.".

Al Congresso sono rappresentati tutti gli iscritti mediante i delegati eletti in assemblee congressuali di zona convocate per eleggere i delegati al Congresso in ragione di uno ogni 10 iscritti rappresentati nella assemblea di zona. Le assemblee congressuali, di norma, vengono convocate tenendo conto del territorio e secondo quanto previsto nel regolamento;

ART. 10 - Funzioni del Congresso

Il Congresso, oltre a deliberare le strategie del "S.A.T.O.S." svolge anche la funzione di: a) eleggere il Segretario, b) la Segreteria, c) il collegio dei Probiviri; d) ratificare l'eventuale adesione ad una federazione di sindacati della scuola. e) deliberare l'adesione ad una confederazione sindacale; f) deliberare l'eventuale scioglimento del sindacato "S.A.T.O.S.".

ART. 11 - Convocazione e durata del Congresso

Il Congresso è convocato dal Segretario in carica, ordinariamente ogni 3 (anni) anni. Il congresso è presieduta dal Presidente del Congresso nominato dall'assemblea. Tra la data di convocazione e quella di svolgimento del Congresso debbono intercorrere almeno 3 (anni) mesi. Per motivi eccezionali e trascorsi almeno 6 (sei) mesi dallo svolgimento dell'ultimo Congresso, esso può riunirsi prima della scadenza triennale su iniziativa del Segretario in carica oppure su richiesta motivata e sottoscritta da almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti dell'organo direttivo. La richiesta del direttivo di riunione del Congresso straordinario va presentata al Segretario e deve contenere, chiaramente indicati, i motivi per la convocazione anticipata del Congresso stesso nonché gli argomenti su cui elaborare le tesi congressuali. In prima istanza il Segretario è tenuto a convocare il Congresso quando risulti rispettato il disposto del presente articolo. Il Segretario convoca il Congresso straordinario entro 2 (due) mesi dal ricevimento della richiesta. La registrazione del presente statuto, nel rispetto dei tempi tecnici, dovrà avvenire entro 30 gg. dall'approvazione.

ART. 12 - Auto convocazione del Congresso straordinario

Quando si siano verificate le condizioni previste al precedente art. 11 per la convocazione straordinaria del Congresso ed il Segretario in carica non ottempera al dovere statutario di convocazione del Congresso straordinario entro 2 (due) mesi dal ricevimento della richiesta, perché impedito o perché vi si rifiuti senza giustificato motivo o per negligenza od altra causa, il Congresso straordinario viene ugualmente riunito mediante firmata da tutti i sottoscrittori della richiesta di cui al citato articolo 11. All'auto convocazione va allegata l'istanza di convocazione presentata al Segretario, nonché eventuali comunicazioni di quest'ultimo circa i motivi della mancata convocazione. L'auto convocazione e la relativa documentazione va notificata a tutti i soggetti statuari aventi diritto di partecipazione al Congresso a cura della Segreteria. Essa va notificata anche al Segretario in carica. Anche nel caso di Congresso straordinario vanno rispettati i tempi tecnici di 3 (tre) mesi intercorrenti tra la data di convocazione e quella di svolgimento del Congresso. I tre mesi si computano trascorsi i 2 (due) mesi a disposizione del Segretario per la convocazione del Congresso straordinario.

ART. 13 - Modalità di convocazione del Congresso – Validità delle sedute e delle deliberazioni

L'atto di convocazione o di auto convocazione del Congresso deve pervenire per comunicazione certificata a tutti i componenti di diritto del Congresso medesimo nel rispetto dei tempi tecnici di cui all'art. 11. La convocazione al Congresso costituisce un diritto-dovere di partecipazione per tutti gli aventi titolo. L'eventuale impossibilità a partecipare va comunicata dagli interessati alla segreteria almeno un mese prima della data fissata per lo svolgimento del Congresso. Il Congresso è valido quando vi partecipino almeno il 50% più 1 (cinquanta per cento più uno) dei delegati. Le delibere congressuali sono valide se approvate dal Congresso con almeno il 50% più 1 (cinquanta per cento più uno) dei presenti. Tutte le tesi congressuali vanno presentate in forma scritta entro 30 gg. dall'indizione del Congresso e portate a conoscenza degli iscritti prima delle assemblee di zona congressuali. Durante lo svolgimento del congresso tutti i partecipanti possono avvalersi del diritto di parola e di replica. Il tempo da destinare agli interventi viene stabilito all'inizio dei lavori congressuali dal Presidente dell'assemblea a seconda del numero di iscrizioni a parlare fatte pervenire al tavolo della presidenza del Congresso. La inosservanza delle norme contenute nel presente articolo da parte di chiunque dei soggetti statuari coinvolti, potrà costituire, per gli inadempienti, motivo di sospensione dalla carica e/o di espulsione dal "S.A.T.O.S." secondo quanto previsto all'art. 1 del presente statuto. Il provvedimento di sospensione dalla carica assunta e/o della espulsione dal sindacato sarà discusso e deliberato con decisione da adottarsi alla unanimità a cura della Segreteria. La votazione all'unanimità del provvedimento trova immediata applicazione nei confronti dei consiglieri interessati.

ART. 14 - Segreteria

E' l'organo deliberante del "S.A.T.O.S.". Elabora in le strategie approvate al Congresso di riferimento e si occupa dei rapporti esterni ed interni del sindacato. E' composta da: a) Segretario; b) Cinque membri eletti dal Congresso. Il Segretario di comune accordo con i membri della Segreteria nell'ambito della prima riunione di Segreteria al completo dei suoi componenti nomina direttamente il Vice-Segretario. La Segreteria provvede oltre a deliberare le direttive e procede annualmente alla approvazione: 1) del BILANCIO PREVENTIVO entro il 15 dicembre di ogni anno; 2) del BILANCIO CONSUNTIVO entro il 15 maggio di ogni anno successivo all'anno finanziario corrente; Il bilancio ed il consuntivo debbono prevedere, fatte salve le spese di carattere generale e comune, l'utilizzo per fini di categoria di una quota delle entrate provenienti dalle medesime ed in rapporto alla capacità contributiva degli iscritti al sindacato. Ha potere di apportare modifiche al presente statuto. Per modificare lo statuto occorre la presenza dei 2/3 (due terzi) dei componenti della Segreteria e il voto favorevole del 50% più 1 (cinquanta per cento più uno) dei presenti. Mantenere gli ordinari rapporti con le Amministrazioni di appartenenza degli iscritti e con gli enti di attinenza; sviluppare i documenti e le circolari interne del sindacato curando la capillare informazione all'intera struttura sul territorio; raccogliere e selezionare la posta curandone la distribuzione immediata agli organi competenti; ogni altra operazione utile al puntuale funzionamento interno

della struttura sindacale. La segreteria è presieduta dal Segretario. Le riunioni della segreteria vengono stabilite dal Segretario. La partecipazione alle riunioni è un diritto-dovere per i componenti la segreteria. Spetta alla segreteria l'indizione di uno sciopero. La decisione sulla effettuazione dello sciopero deve essere presa a maggioranza minima dei 2/3 (due terzi) dei componenti di diritto.

ART. 15 - Collegio dei Sindaci

E' organo di controllo amministrativo del "S.A.T.O.S.". Ha compito di supervisione sulla attività amministrativa del sindacato. E' composto di 2 (due) membri eletti, in seno alla Segreteria. Partecipano alle riunioni della segreteria con diritti-doveri pari a quelli degli altri consiglieri e sono tenuti a relazionare in merito alle funzioni statutarie assunte, con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 39.

ART. 16 - Collegio dei Proviviri

E' l'organo di garanzia del sindacato. E' preposto al controllo della puntuale applicazione delle norme statutarie. E' composto di 3 (tre) membri eletti al Congresso. Il Collegio dei Proviviri ha potere di veto in tutti quei casi in cui non viene rispettato lo statuto. I Proviviri restano in carica per un triennio congressuale e sono rieleggibili. Partecipano alle riunioni della segreteria, solo nei casi attinenti la loro funzione, con diritti-doveri pari a quelli degli altri consiglieri e sono tenuti a relazionare in merito alle funzioni statutarie assunte, con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 39.

ART. 17 - Il Segretario

Il Segretario costituisce la figura apicale dell'organigramma statutario del "S.A.T.O.S.". Egli dirige e coordina l'intera struttura avvalendosi della collaborazione di tutti gli organi statuari. Convoca il Congresso e predisponde la relazione congressuale. Dirige e coordina i lavori della segreteria. Assume ogni valida iniziativa finalizzata alla realizzazione degli scopi statuari e nel rispetto delle tesi di indirizzo approvate dal Congresso. Ha la rappresentanza legale del sindacato "S.A.T.O.S." e come tale è unico depositario, della firma per la gestione del conto corrente intestato a "S.A.T.O.S.", o può condividere con delega al Tesoriere. Conto sul quale vengono versate dalle Amministrazioni le quote provenienti dalle deleghe degli iscritti e sul quale va versata ogni altra entrata intestata all' "S.A.T.O.S.". Nel caso di passaggio ad altro incarico sindacale o di dimissioni del Segretario queste vanno sottoposte alla Segreteria la quale qualora le confermasse, nella stessa seduta provvederà alla unanimità a conferire, in via del tutto eccezionale e fino alla normale scadenza congressuale, la nomina di Segretario ad interim al vice-segretario il quale sarà autorizzato ad agire con i pieni poteri statuari del Segretario. In tale ipotesi è comunque fatta salva la procedura prevista dai precedenti artt. 12 e 13 circa la auto convocazione del Congresso straordinario. Il Segretario viene eletto dal Congresso tra una rosa di candidati facenti parte della già Segreteria. Per l'elezione a Segretario del "S.A.T.O.S." è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei voti del Congresso. Ove detta maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, questa va ripetuta una seconda volta. Se anche dal secondo scrutinio delle schede (votazione a scrutinio segreto) non dovesse risultare eletto un Segretario con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), si procederà ad una terza votazione al cui scrutinio finale sarà sufficiente la maggioranza assoluta del 50% più uno dei voti. Se neanche in questo caso non si otterrà l'elezione del Segretario, si procederà a sommare i voti ottenuti dai vari candidati nelle tre diverse votazioni. Sarà eletto Segretario chi avrà totalizzato più voti. In caso di ulteriore exequo, sarà eletto Segretario il più anziano tra i candidati protagonisti dell'exequo. Cura i rapporti con le Amministrazioni di appartenenza degli iscritti in particolare preoccupandosi di garantire al sindacato la dovuta e celere informazione interna. Collabora alla stesura del notiziario per gli iscritti. Dispone affinché siano immediatamente operative le delibere della Segreteria.

ART. 18 - Il Tesoriere

E' il <cassiere> del sindacato. Fa parte degli organi collegiali previsti negli articoli precedenti ai quali interviene con autorevolezza e competenza quando le delibere da adottare possono comportare spese non previste in bilancio. Si occupa esclusivamente della gestione amministrativa del sindacato curando, direttamente, i rapporti con gli uffici pagatori delle amministrazioni di appartenenza degli iscritti in rapporto alla puntuale gestione delle deleghe intestate a "S.A.T.O.S.". Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Sulla situazione di cassa della cui situazione generale tiene costantemente informato, almeno trimestralmente, il Segretario. In occasione della riunione della Segreteria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali, il Tesoriere metterà a disposizione dei consiglieri il materiale contabile di competenza e stilerà una opportuna relazione da allegare ai documenti contabili e da consegnare in copia a tutti i consiglieri (per documenti contabili si intendono i prospetti aggiornati e dettagliati delle entrate e delle uscite complete della dovuta documentazione). Il Tesoriere viene eletto in seno alla Segreteria e resta in carica per il periodo di vigenza congressuale. E' rieleggibile nel periodo del successivo Congresso. Per la sua elezione è necessaria la disponibilità personale ad assumere la carica, nonché la unanimità del voto della Segreteria. Spetta al Segretario esprimere un parere sui soggetti idonei a rivestire il delicato ed impegnativo incarico, prima della votazione.

ART. 19 – Direttivo

Il direttivo è costituito da tutti i componenti della segreteria integrati da iscritti nominati dal segretario. Il numero dei componenti del direttivo è determinato dal numero dei dirigenti comunicabili all'Amministrazione. Il Direttivo viene convocato dal Segretario periodicamente ed a scadenze non prestabilite e coadiuva il segretario nell'attività secondo le linee generali indicate dalla segreteria e secondo le strategie messe a punto a livello di segreteria.

ART. 20 – Consiglio dei delegati

Il Consiglio è costituito da tutti i delegati designati nei singoli Istituti Scolastici. Il Consiglio viene convocato dal Segretario periodicamente ed a scadenze non prestabilite. In tale circostanza vi si stabiliscono le linee di condotta secondo le indicazioni e le strategie messe a punto a livello di segreteria.

ART. 21 - Assemblea

L'assemblea degli iscritti e di tutti gli operatori scolastici viene convocata dal Segretario per discutere di argomenti di interesse generale, così come definito dal regolamento interno. L'assemblea pre congressuale, secondo quanto previsto nei precedenti articoli, elegge i delegati al Congresso. In tale circostanza hanno diritto di voto i soli iscritti. Compatibilmente con la legislazione vigente pro-tempore, l'assemblea dovrà svolgersi preferibilmente in orario di servizio nell'ambito delle ore annue di assemblea retribuita individualmente utilizzabili da ciascun lavoratore secondo i rispettivi contratti collettivi.

ART. 22 - Il Delegato d'Istituto e gli altri organi di scuola

Gli organi di scuola sono elencati all'art. 11 dello statuto. Il principale protagonista della attività sindacale di base e il delegato d'istituto, la cui presenza in tutte le scuole è fondamentale per la realizzazione degli scopi statuari e per garantire agli iscritti la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro. Egli viene eletto nell'ambito di una assemblea d'istituto alla quale possono partecipare iscritti e simpatizzanti delle diverse categorie o nominato dalla Segreteria. Il nominativo del delegato d'istituto viene comunicato al dirigente scolastico della scuola ove egli presta servizio a mezzo di nomina ufficiale del sindacato a firma del Segretario. Il delegato resta in carica fino a nuova nomina. Egli è rieleggibile o nominato per il successivo periodo congressuale. Qualora il delegato si trasferisca ad altra scuola egli ha il dovere statutario di avvisare la Segreteria al momento in cui ne ha notizia certa. In tal caso il Segretario è tenuto a provvedere la nomina di un nuovo delegato d'istituto, il quale sarà nominato con le modalità in precedenza descritte, a trasferimento effettivamente avvenuto del delegato trasferitosi. Il delegato tiene nei confronti di tutti i colleghi e del capo d'istituto un comportamento sempre corretto ed improntato alla massima facilitazione delle relazioni sindacali di istituto. Qualora insorgano controversie con il capo d'istituto od altro dirigente della scuola ove presta servizio, è tenuto ad informarne tempestivamente la Segreteria e a non intraprendere iniziative avventuristiche per il Sindacato o che non siano state in precedenza già concordate. Nell'ambito degli accordi presi con la propria Segreteria, il Delegato d'Istituto può richiedere al dirigente scolastico di tenere assemblee del personale della scuola nell'ambito delle ore retribuite per contratto e può firmare contratti decentrati di istituto per conto del "S.A.T.O.S.", sempre che i contenuti siano confacenti alle indicazioni provinciali del sindacato, nel rispetto del contratto vigente al momento.

TITOLO III

NORME GENERALI, TRANSITORIE, FINALI

ART. 23 - Gratuità delle cariche statuarie

Tutti gli incarichi statuari sono assunti a titolo gratuito, da ciascuno dei componenti gli organi statuari. Le spese da essi sostenute per lo svolgimento della normale attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni periodiche, ordinarie e straordinarie, degli Organi Statuari del sindacato "S.A.T.O.S." sono rimborsate agli aventi diritto. Non saranno rimborsabili spese incompatibili con l'attività sindacale o che comunque non siano state preventivamente autorizzate o che non siano sufficientemente documentate.

ART. 24 - Organi competenti ad effettuare i rimborsi spese

I rimborsi per spese afferenti l'attività sindacale saranno effettuate a cura del Segretario tramite il Tesoriere, i quali gestiscono con accuratezza le risorse loro affidate.

ART. 25 - Soggetti abilitati alla firma di atti - Competenze e limiti

In relazione al grado di rappresentanza in "S.A.T.O.S." dei componenti gli organi statuari, a livello nazionale o provinciale sono comunicati alle amministrazioni competenti, ai dirigenti scolastici competenti nonché ai diretti interessati, i nominativi e la carica sindacale ricoperta dai diversi responsabili "S.A.T.O.S.". Ogni componente degli organismi previsti dallo statuto è abilitato a firmare per conto "S.A.T.O.S." gli atti sindacali per i quali ha competenza ai sensi degli specifici articoli che lo riguardano o per i quali abbia ricevuto, da altro membro statutario apposita delega depositata presso la sede sindacale e le amministrazioni di riferimento. E' fatto

assoluto divieto di delegare alla firma, in nome e per conto del "S.A.T.O.S." , organismi o singoli, estranei agli organi direttivi del sindacato, anche se regolarmente iscritti al "S.A.T.O.S."

ART. 26 - Verbalizzazione delle riunioni

Per ogni riunione, assemblea, incontro, ecc. svolto in osservanza del presente statuto va redatto regolare verbale dei lavori, con le modalità di cui al citato regolamento.

ART: 27 - Obbligo di presenza alle riunioni - Garanzie – Decadenza

Le riunioni degli organismi statutari possono essere sia ordinarie che straordinarie in rapporto a particolari eventi sindacali per i quali risulta impossibile predisporre una programmazione. A qualsiasi livello di responsabilità sindacale e nell'ambito delle rispettive competenze statutarie, tutti i componenti gli organi statutari, salvo deroghe contenute nei precedenti articoli, hanno il dovere di partecipare alla riunione per la quale abbiano ricevuto convocazione scritta e firmata dai responsabili statutariamente autorizzati a tale attività ai sensi del precedente art. 27. Per le riunioni ordinarie, i delegati hanno diritto di ricevere la convocazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Per le riunioni straordinarie indette a seguito di improvvisi o gravi eventi di interesse sindacale oppure in occasione di trattative serrate o non-stop, la convocazione può essere inviata agli interessati anche telefonicamente, via fax, telegramma o con mezzi telematici in dotazione. Anche in questo caso resta l'obbligo di partecipazione dei delegati alle riunioni. TRE ASSENZE CONSECUTIVE NON GIUSTIFICATE o CINQUE ASSENZE CONSECUTIVE anche se giustificate, costituiscono RINUNCIA irrevocabile alla carica sindacale rivestita. Quando si siano verificate le situazioni di cui al comma precedente, il Segretario provvede, senza altro indugio, a dichiarare DECADUTI dall'incarico i soggetti considerati e ad avviare le procedure statutarie per la nomina dei membri sostitutivi. Per motivi di funzionalità statutaria, il Segretario può affidare incarichi ad interim, prima di avviare la normale procedura prevista dallo statuto.

ART. 28 - Decisioni

Salvo quanto espressamente previsto in specifici articoli del presente statuto, tutte le decisioni di organi statutari o di assemblee di categoria, debbono essere prese a maggioranza semplice dei voti.

ART. 29- Deontologia professionale

L'argomento sarà specificamente trattato nel regolamento interno di cui al successivo art.32. Per gli iscritti e per i componenti gli organi statutari, dal Segretario al Delegato d'Istituto, l'enunciato trascritto in regolamento avrà piena efficacia di osservanza di un dovere statutario ai sensi del presente articolo.

ART. 30- Doppia tessera - Incompatibilità - Inibizione elettorale

Esiste incompatibilità tra l'assunzione di cariche statutarie nel "S.A.T.O.S." e possesso di doppia tessera sindacale. Nel regolamento interno di cui al successivo art. 39 saranno definite le modalità ed i tempi tecnici di attuazione del nuovo principio statutario di cui al presente articolo.

ART. 31 - Entrate

Le entrate del sindacato "S.A.T.O.S." sono costituite dalle quote mensili di iscrizione, da donazioni e lasciti, da eventuali proventi per iniziative culturali ed editoriali. Le entrate riferibili alle quote di iscrizione debbono essere documentate nella struttura di bilancio con l'indicazione delle diverse categorie di iscritti da cui provengono. Esse costituiscono, detratte le spese di comune gestione del sindacato, un patrimonio spendibile per attività sindacali di interesse delle singole categorie.

ART. 32 - Chiusura bilancio ex “Antes-Scuola” del Trentino – Reintestazione del c/c

Entro tre mesi dalla registrazione avvenuta del presente statuto, alla quale si provvede con i fondi a disposizione della tesoreria ex “Antes-Scuola” del Trentino, il Segretario in carica, al quale compete di approntare e realizzare ogni operazione utile è necessaria al trasferimento della struttura e del patrimonio ex “Antes-Scuola” del Trentino al neo-costituito sindacato "S.A.T.O.S." , convoca la Segreteria ex “Antes-Scuola” del Trentino in carica ed il collegio dei sindaci, per discutere e deliberare il conto consuntivo, la chiusura della gestione di bilancio ex “Antes-Scuola” del Trentino, ed il trasferimento del corrispondente avanzo di amministrazione quale ENTRATA specificamente indicata nella apertura di bilancio "S.A.T.O.S.". Conseguentemente va opportunamente variata la intestazione del conto corrente nel rispetto della nuova denominazione assunta dal sindacato ai sensi art. 2 del presente statuto. Per effettuare la chiusura di bilancio è necessario allegare le specifiche della situazione di cassa con documentazione contabile delle entrate e delle spese sostenute. Le quote di iscrizione provenienti da iscrizioni ex “Antes-Scuola” del Trentino che continueranno a pervenire alla tesoreria saranno opportunamente iscritte a bilancio neo "S.A.T.O.S." così come stabilito al precedente art. 33.

ART. 33 - Apertura sedi

Il "S.A.T.O.S." potrà dotare le strutture sul territorio di sedi aperte agli iscritti e dei necessari supporti strumentali alle medesime. Nel regolamento interno saranno stabilite le priorità nella scelta delle sedi da aprire.

ART. 34 - Permessi sindacali

La gestione di distacchi e permessi sindacali, ove spettanti, è affidata alle decisioni collegiali della Segreteria la quale con delibera stabilirà modalità, tempi e nominativi dei responsabili sindacali che potranno usufruire di tale istituto.

ART. 35 - Approvazione e registrazione dello statuto - Firmatari

Il presente statuto è stato deliberato dalla Segreteria provinciale ex "Antes-Scuola" del Trentino in carica al momento della discussione. L'approvazione del presente statuto avviene in sede congressuale. La registrazione dello statuto avviene nella città di Trento già sede della ex "Antes-Scuola" del Trentino. La firma del nuovo statuto, quali soci fondatori del nuovo assetto della struttura sindacale ex "Antes-Scuola" del Trentino ed ora denominata: "S.A.T.O.S." è di competenza dell'intera Segreteria provinciale in carica al momento dell'approvazione del presente articolato, così come comunicato alle amministrazioni competenti, salvo dimissioni fatte pervenire nei modi di legge, prima dell'atto di registrazione.

ART. 36 - Autoregolamentazione

In caso di controversie o di scioperi il "S.A.T.O.S." è impegnato ad agire nel rispetto degli artt. che regolano i contratti di lavoro del comparto scuola.

ART. 37 - Beni strumentali

E' di competenza della Segreteria secondo quanto sarà definito nel regolamento interno di cui al successivo art. 39, deliberare sui criteri di fornitura, affidamento ed alienazione dei beni strumentali da acquistare o già acquistati per il funzionamento delle strutture ex "ANTES-scuola del Trentino".

ART. 38 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento del "S.A.T.O.S." può essere deliberato esclusivamente dal Congresso e sempre che la delibera sia assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In tal caso il Congresso nominerà un comitato di liquidazione del quale faranno obbligatoriamente parte Tesoriere e Segretario in carica. Preferibilmente il comitato di liquidazione sarà costituito da congressisti già membri della Segreteria in carica. Il comitato di liquidazione avrà il compito di adempiere a tutte le disposizioni di legge previste per tali circostanze. Eventuali risorse finanziarie che dovessero risultare in eccedenza dopo aver adempiuto a tutte le procedure liquidatorie, saranno devolute in beneficenza ad associazioni operanti nel campo della ricerca medica e legate alla sanità pubblica, associazioni individuate per tempo con apposita delibera a cura della Segreteria. E' d'obbligo ai sensi del presente articolo l'invio di un comunicato a tutti gli iscritti per informarli, sia della cessazione della attività sindacale svolta, sia delle modalità e bilancio di liquidazione, compresa l'indicazione e documentazione della somma eventualmente residuata, nonché del o dei destinatari cui essa sia stata versata in beneficenza (è d'obbligo riferire di tutti gli estremi di versamento liquidatorio mediante pubblicazione di fotocopia autentica degli atti liquidatori).

ART. 39 - Regolamento interno

Le norme dettate con il presente statuto già costituiscono, di per se e per molti aspetti, una sorta di regolamento. Tuttavia, entro un anno dalla chiusura del primo congresso "S.A.T.O.S." sarà redatto un regolamento interno, conforme alle norme del presente statuto, che per effetto del precedente art. 1 nonché del presente articolo, avranno e pertanto andranno, scrupolosamente osservate da tutti i componenti gli organi statuari del "S.A.T.O.S." Lo schema di regolamento sarà stilato e approvato dalla Segreteria. Per l'approvazione del regolamento, in prima od in seconda votazione, è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi). Qualora sia necessario approdare ad una terza votazione, il regolamento sarà approvato, in tal caso, con i voti della meta più uno dei presenti. Per l'applicazione e l'osservanza del regolamento interno sarà sufficiente la pubblicazione della delibera della Segreteria.

ART. 40 - Efficacia – Rinvio

Il presente statuto avrà piena efficacia dal giorno successivo a quello della sua registrazione. Pertanto, a partire da quella data, esso sarà osservato da tutti i componenti del direttivo in carica già appartenenti all'ex "Antes-Scuola" del Trentino. Sarà cura del Segretario in carica dare comunicazione della avvenuta registrazione dell'atto costitutivo e di registrazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice Civile alle quali si fa rinvio.